



## **REGOLAMENTO INTERNO**

Norme complementari agli atti ufficiali in vigore, in particolare:

Legge della scuola, del 1.2.1990

Legge sulla scuola media, del 21.10.1974

Regolamento di applicazione della Legge della scuola, del 19.5.1992

Regolamento della scuola media, del 18.9.1996

---

Approvato dal collegio dei docenti il 17 maggio 2016

Approvato dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport con  
risoluzione dipartimentale n. 258 del 22 agosto 2016

---

*Le denominazioni professionali utilizzate nel presente regolamento vanno intese al maschile e al femminile.*



## **Capitolo 1 Finalità e principi generali**

### **Art. 1 Scopi**

Gli scopi del presente Regolamento sono:

- a) indicare gli aspetti essenziali e determinanti della vita nella scuola media di Lodrino;
- b) sottolineare l'importanza delle varie componenti della scuola – per quanto compete loro – nel rendere la vita nella comunità scolastica un momento formativo ed educativo;
- c) favorire l'utilizzazione degli spazi operativi consentiti dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore;
- d) evidenziare una linea di condotta pedagogicamente valida, affinché la scuola risulti aperta e partecipe nei confronti della società in cui è inserita.

## **Capitolo 2 Organi di conduzione e di rappresentanza dell'istituto**

### **Art. 2 Collegio dei docenti**

<sup>1</sup>E' composto da tutti i docenti e gli operatori pedagogici che hanno come sede di servizio la scuola media di Lodrino.

<sup>2</sup>Ogni anno elegge un presidente, un vicepresidente e un segretario verbalista. Nel caso non dovesse esservi un candidato al ruolo di segretario, il verbale verrebbe redatto a rotazione (in ordine alfabetico) dai docenti.

<sup>3</sup>Le riunioni sono convocate almeno due volte all'anno con l'elenco delle trattande dal direttore; possono essere pure richieste dal consiglio di direzione o da almeno 1/5 dei docenti, 10 giorni prima della data prevista.

<sup>4</sup>Le votazioni avvengono per alzata di mano (salvo l'eccezione prevista dall'art. 31, cpv 3 del Regolamento di applicazione della Legge della scuola).

<sup>5</sup>Il collegio può deliberare solo se è presente la maggioranza dei suoi membri. La decisione è adottata con la maggioranza semplice dei presenti; gli astenuti non sono computati nel calcolo della maggioranza.

<sup>6</sup>Eventuali assenze devono essere annunciate e giustificate in anticipo al direttore.

<sup>7</sup>Oltre ai compiti previsti dall'art. 37 dalla Legge della scuola, il Collegio dei docenti nomina a scadenza biennale due revisori dei conti interni della sede che dovranno presentare un rapporto annuale sulla gestione delle finanze della sede.

### **Art. 3 Consiglio di direzione**

<sup>1</sup>E' composto dal direttore, dal vicedirettore e da due insegnanti eletti ogni due anni dal Collegio dei docenti.

<sup>2</sup>Si riunisce almeno una volta alla settimana e tiene il verbale delle decisioni.

<sup>3</sup>Le decisioni di interesse comune sono rese pubbliche.

<sup>4</sup>Alla fine di ogni biennio (entro aprile) il Consiglio di direzione espone l'elenco dei docenti che possono essere eletti come membri del consiglio di direzione. I candidati devono essere docenti nominati o incaricati almeno a metà tempo, avere un'esperienza d'insegnamento di almeno tre anni e avere la sede di servizio nella sede interessata.

<sup>5</sup>La candidatura, entro due settimane, deve essere confermata o ritirata mediante firma da apporre sulla stessa lista.

<sup>6</sup>Se il numero dei candidati corrisponde al numero dei posti, l'elezione avviene in forma tacita. In caso contrario si procede alla votazione: primo turno a maggioranza assoluta e secondo a maggioranza semplice; su richiesta può avvenire a scrutinio segreto.

<sup>7</sup>Prima della votazione ogni docente può motivare la sua candidatura.

<sup>8</sup>Il collaboratore di direzione può rimanere in carica al massimo 8 anni.

<sup>9</sup>Nel caso in cui le candidature fossero inferiori al numero di collaboratori previsto, il Consiglio di direzione fissa un nuovo termine per la presentazione delle stesse.

<sup>10</sup>Se il nuovo termine trascorre infruttuosamente, i docenti devono esprimersi liberamente per qualsiasi collega eleggibile. Tale possibilità è richiamata nella seconda pubblicazione. In tal caso è eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità ci sarà un sorteggio.

### **Art. 4 Consiglio di classe**

E' composto da tutti i docenti della classe compresi quelli di sostegno pedagogico, di differenziazione curricolare, di integrazione, l'educatore e il logopedista.

### **Art. 5 Assemblea dei genitori**

<sup>1</sup>L'assemblea dei genitori, rappresentata dal Comitato genitori, è la riunione di tutti i detentori dell'autorità parentale sugli allievi iscritti nell'istituto.



<sup>2</sup>Alla stessa partecipano a pieno titolo anche eventuali famiglie affidatarie di allievi iscritti nell'istituto.

#### **Art. 6 Assemblea degli allievi**

E' composta dagli allievi del secondo biennio della sede ed è rappresentata dal Comitato allievi.

#### **Art. 7 Commissione scolastica**

<sup>1</sup>E' composta dai rappresentanti dei Comuni del comprensorio della sede.

<sup>2</sup>Almeno una volta all'anno incontra la direzione per il bilancio dei conti e delle attività.

### **Capitolo 3 Disposizioni interne**

#### **Art. 8 Diritti e doveri**

<sup>1</sup>Diritti e doveri di ogni componente sono esplicitati in un documento specifico per ogni componente scolastica, approvato dal Collegio dei docenti.

<sup>2</sup>Esso viene distribuito alle stesse all'inizio di ogni anno scolastico.

### **Capitolo 4 Servizi**

#### **Art. 9 Servizio di sostegno pedagogico**

<sup>1</sup>Il servizio di sostegno pedagogico della scuola media è organizzato in gruppi ed è costituito da: capigruppo operanti regionalmente e responsabili del suo funzionamento; docenti di sostegno pedagogico; operatori della differenziazione curricolare; educatori; logopedisti; altre figure professionali, secondo necessità.

<sup>2</sup>Il servizio di sostegno pedagogico ha lo scopo di intervenire a favore degli allievi con difficoltà di apprendimento e nelle situazioni di disadattamento, di coadiuvare l'istituto scolastico e i docenti nelle loro funzioni educative e di insegnamento e di collaborare nella promozione del benessere. Il servizio di sostegno pedagogico collabora con il Consiglio di direzione e con i Consigli di classe.



#### **Art. 10 Corsi di lingua italiana e attività di integrazione**

Su approvazione dell'Ufficio insegnamento medio, possono essere organizzati dei corsi di italiano per gli allievi alloggianti per poter seguire l'insegnamento e delle iniziative per favorire l'integrazione scolastica degli allievi provenienti da paesi non italofoni.

#### **Art. 11 Medico scolastico**

Esso collabora con l'istituto scolastico e funge da riferimento in caso di necessità.

#### **Art. 12 Dentista scolastico**

La decisione di usufruire di questo servizio spetta ai genitori.

#### **Art. 13 Orientamento scolastico e professionale**

<sup>1</sup>Gli allievi possono rivolgersi direttamente all'orientatore di sede per ogni problema di orientamento scolastico e professionale.

<sup>2</sup>L'orario delle consultazioni viene pubblicato all'inizio di ogni anno scolastico.

<sup>3</sup>Previa adeguata informazione, gli allievi possono essere liberati dagli impegni scolastici per colloqui o stage presso ditte.

#### **Art. 14 Biblioteca**

<sup>1</sup>La biblioteca è luogo di lettura e di studio.

<sup>2</sup>Tutti gli utenti sono tenuti ad un comportamento adeguato.

<sup>3</sup>Il bibliotecario garantisce l'efficienza e l'animazione della biblioteca e instaura con gli allievi rapporti che permettono di affrontare insieme i problemi educativi.

<sup>4</sup>Il bibliotecario, in collaborazione con i docenti sorveglianti, vigila affinché la biblioteca sia effettivamente luogo di lettura e di studio.

### **Capitolo 5 Materiale e attrezzature scolastiche**

#### **Art. 15 Aule e spazi**

<sup>1</sup>Ogni docente di classe impartisce le disposizioni per l'ordine della propria aula.



<sup>2</sup>Tutti i docenti sono responsabili delle aule e degli spazi che occupano con le classi (ordine, pulizia, rispetto materiale, ...).

<sup>3</sup>Ogni allievo è tenuto al rispetto degli spazi comuni, compresi quelli esterni.

### **Art. 16 Responsabilità**

<sup>1</sup>Chiunque deteriora volutamente o per negligenza materiale e attrezzature della scuola è chiamato a risarcire i danni pagando le spese di riparazione.

<sup>2</sup>La scuola non si assume nessuna responsabilità per la perdita di materiale personale.

## **Capitolo 6 Organizzazione e funzionamento della sede**

### **Art. 17 Assenze allievi**

<sup>1</sup>Le assenze per malattia o per altre ragioni devono essere segnalate dai genitori prima dell'inizio delle lezioni.

<sup>2</sup>Per le assenze di malattia oltre i quattordici giorni, i genitori devono inviare il certificato medico, che va presentato a partire dal quindicesimo giorno.

<sup>3</sup>I docenti segnalano puntualmente gli allievi assenti alle loro lezioni ai membri del consiglio di direzione.

### **Art. 18 Assenze docenti**

<sup>1</sup>I docenti assenti devono avvertire con sollecitudine il direttore e, nel limite del possibile, indicare pure l'attività da svolgere nelle classi durante le loro assenze.

<sup>2</sup>Per le assenze previste il docente deve lasciare un piano di attività.

<sup>3</sup>All'inizio dell'anno scolastico il Consiglio di direzione stabilisce un piano settimanale delle supplenze.

<sup>4</sup>I docenti devono essere presenti in sede durante le ore di supplenza fissate dal piano.

### **Art. 19 Uscite**

<sup>1</sup>Le proposte per le uscite, fatte da ciascun docente tramite l'apposito formulario, devono ricevere l'approvazione del Consiglio di direzione.

<sup>2</sup>I genitori devono essere adeguatamente informati.



<sup>3</sup>La partecipazione alle uscite, quando implicano un costo a carico delle famiglie o un pernottamento lontano da casa o un'attività non direttamente collegata al programma scolastico, deve essere autorizzata dai genitori.

## **Art. 20 Mezzi di trasporto**

<sup>1</sup>Gli allievi che utilizzano i mezzi pubblici di trasporto sono tenuti ad un comportamento serio e disciplinato sia in attesa del mezzo che durante il tragitto.

<sup>2</sup>Chiunque arreca danni ai mezzi di trasporto o alle strutture situate nei luoghi di attesa è chiamato a risarcirli pagando le spese di riparazione.

<sup>3</sup>Gli allievi che intendono recarsi a scuola in bicicletta devono presentare al Consiglio di direzione l'autorizzazione firmata dai genitori, essere muniti di una debita RC privata ed essere in regola con le norme della circolazione.

<sup>4</sup>Le biciclette devono essere lasciate nell'apposito posteggio e usate solo per effettuare il tragitto casa-scuola e viceversa.

## **Capitolo 7 Disposizioni finali**

### **Art. 21 Abrogazione**

Il Regolamento interno del 15 dicembre 1997 è abrogato.

### **Art. 22 Modifiche**

<sup>1</sup>Le proposte di modifica del Regolamento interno devono essere inoltrate al Consiglio di direzione e sono inserite nell'ordine del giorno del Collegio dei docenti successivo.

<sup>2</sup>Ogni modifica è ritenuta valida se accettata dai due terzi dei votanti ed entra in vigore dopo l'approvazione del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport.

### **Art. 23 Entrata in vigore**

Il presente Regolamento, approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 17 maggio 2016, entra in vigore dopo l'approvazione del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport.